

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 304/90 della Commissione, del 5 febbraio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 305/90 della Commissione, del 5 febbraio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 306/90 della Commissione, del 2 febbraio 1990, relativo alla fornitura di varie partite di olio di girasole raffinato a titolo di aiuto alimentare	5
Regolamento (CEE) n. 307/90 della Commissione, del 5 febbraio 1990, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare	10
Regolamento (CEE) n. 308/90 della Commissione, del 5 febbraio 1990, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare	18
Regolamento (CEE) n. 309/90 della Commissione, del 5 febbraio 1990, recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1925/89 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi	26

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

90/47/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 1° febbraio 1990, che chiude la procedura aperta a norma dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 nei confronti delle fotocopiatrici a carta comune prodotte o assemblate nella Comunità dalla Ricoh Industrie France SA** 28

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 304/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 febbraio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,06	135,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	34,06	135,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	41,81	178,15 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	41,81	178,15 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	34,84	139,89
1001 90 99	34,84	139,89
1002 00 00	59,97	128,32 ⁽⁶⁾
1003 00 10	51,14	118,22
1003 00 90	51,14	118,22
1004 00 10	42,54	122,60
1004 00 90	42,54	122,60
1005 10 90	34,06	135,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	34,06	135,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	51,14	140,77 ⁽⁴⁾
1008 10 00	51,14	29,40
1008 20 00	51,14	83,58 ⁽⁴⁾
1008 30 00	51,14	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	51,14	0,00
1101 00 00	62,80	209,87
1102 10 00	97,98	193,67
1103 11 10	79,49	290,81
1103 11 90	66,72	225,56

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 305/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 febbraio 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	7,23
1001 10 90	0	0	0	7,23
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	1,44
1003 00 90	0	0	0	1,44
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0,25
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	2	3	4	5	6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	2,56	2,56
1107 10 99	0	0	0	1,92	1,92
1107 20 00	0	0	0	2,23	2,23

REGOLAMENTO (CEE) N. 306/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1990

relativo alla fornitura di varie partite di olio di girasole raffinato a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 2 090 t di olio di girasole raffinato ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi-

lisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio di girasole raffinato, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Azione n. (1):** 435/89.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Edimba UEE, Ministério do Comércio Interno, CP 1404, Luanda (tel. 33 79 84).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** S.E. M.E. Guerra, Ambassade d'Angola, rue Franz Merjay 182, B-1180 Bruxelles (tel. 344 49 80 — telex 62635 EMBRUX B).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIIA.2.
8. **Quantitativo globale:** 500 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.B:
 - bidoni metallici con trattamento antiruggine di 10 litri
 - imballati a due in uno scatolone di cartone (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, I.3.3)
 - in contenitori di 20 piedi
 - i bidoni e gli scatoloni di cartone devono recare la seguente dicitura:
• ACÇÃO N.º 435/89 / ÓLEO VEGETAL / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA •.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco (10):** magazzino — Edimba — Luanda: Mulenba, Estrada de Cacuo, Frente a Induve
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 3. 4 all'1. 5. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 5. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (5):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 20. 2. 1990 entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 21. 2. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 3. 1990 entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 7. 3. 1990;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 17. 4 al 15. 5. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: 29. 5. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 533/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Perù.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA), Natalio Sanchez 220, Piso 14, Jesus Maria, Lima (Perù) (tel.: 24 24 64).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Perù.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIIA.2.
8. **Quantitativo globale:** 1 000 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.3.3:
 - lattine metalliche di 5 kg
 - le lattine e i cartoni devono recare la seguente dicitura:
 - ACCIÓN N° 533/89 / ACEITE DE GIRASOL / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA AL PERÚ / DISTRIBUCIÓN GRATUITA •.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura (5):** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Callao.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 3. 4 all'1. 5. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 5. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (6):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 20. 2. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 21. 2. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 3. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 7. 3. 1990;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 17. 4 al 15. 5. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: 29. 5. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**
 - Bureau de l'aide alimentaire
 - À l'attention de Monsieur N. Arend
 - Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
 - Rue de la Loi 200
 - B-1049 Bruxelles
 - Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

ALLEGATO III

1. Azione n.⁽¹⁾: 619/89.
2. Programma: 1989.
3. Beneficiario: UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna.
4. Rappresentante del beneficiario ⁽²⁾: UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, Israel.
5. Luogo o paese di destinazione: Israele.
6. Prodotto da mobilitare: olio di girasole raffinato.
7. Caratteristiche e qualità della merce ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. A. 2.
8. Quantitativo globale: 590 t nette.
9. Numero dei lotti: 1.
10. Condizionamento e marcatura: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. B:
 - in fusti di 200 kg ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾
 - i fusti devono recare la seguente dicitura:
 - ACTION No 619/89 / SUNFLOWER OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD / DATE OF PRODUCTION ... / DATE OF EXPIRY ... (PRODUCTION DATE PLUS 2 YEARS) •
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario.
12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: Ashdod.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall 3. 4. all'1. 5. 1990.
18. Data limite per la fornitura: 15. 5. 1990.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura ⁽⁶⁾: gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 20. 2. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 21. 2. 1990.
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 3. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 7. 3. 1990;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 17. 4 al 15. 5. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: 29. 5. 1990.
22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/€.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte ⁽⁷⁾:
 - Bureau de l'aide alimentaire
 - À l'attention de Monsieur N. Arend
 - Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
 - Rue de la Loi 200
 - B-1049 Bruxelles
 - Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario: —

Note:

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- (⁴) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario,
 - certificato di origine.
- (⁵) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁶) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 dei presenti allegati;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (⁷) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare:
- M. Boselli, Délégation CCE, Calle Orinoco, Las Mercedes, Ap. 768076, Las Americas 1061 A, Caracas, Venezuela. Tel. (58-2) 91 51 33, telex 27298 COMEU VC, telefax (58-2) 91 88 76.
- (⁸) Qualora le merci siano collocate in contenitori per iniziativa dell'aggiudicatario, quest'ultimo deve sostenere le spese di trasporto fino al magazzino portuario in cui essi sono svuotati.
- (⁹) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: M. Gil Renaux, Délégation CEE, 6, rua Rainha Jinga, Luanda (tel. 39 30 38 telex 3397 DELCEE AN).
- (¹⁰) Il programma prevede che lo scaricamento abbia luogo a Luanda. Tuttavia, resta una possibilità di scelta fra i porti di Luanda, Lobito e Namibe che sarà decisa al momento dell'ingresso della nave nelle acque dell'Angola (all'altezza di Cabinda).
- Al momento attuale si prevedono i seguenti ritmi di scarico:
- | | |
|---------|---|
| Luanda: | si può sperare di poter scaricare fra 100 e 400 t al giorno
navi di 9 000 t al massimo
6 banchine |
| Lobito: | scaricamento di 200-600 t al giorno
navi di 9 000 t al massimo
4 banchine |
| Namibe: | scaricamento di 100-300 t al giorno
navi di 8 000 t al massimo
3 banchine |
- (¹¹) In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiame, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.
- (¹²) La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette; sulle navi non devono essere caricati più di 30 contenitori.
- (¹³) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per determinare i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 307/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1990

relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 31 391 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 826/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Marocco.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento duro.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.2.
8. **Quantitativo globale:** 1 842 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento:** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.a (4).
Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno di 5 cm di altezza:
• ACTION N° 826/89 / MAROC 0252701 / FROMENT DUR / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / CASABLANCA •.
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1. al 31. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 20. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 3. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15. 3. al 15. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** Restituzione applicabile il 25. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3929/89 della Commissione (GU n. L 375 del 22. 12. 1989, pag. 76).

LOTTO B

1. **Azioni n. (1):** 715/89 e 827/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Tunisia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento duro.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.2.
8. **Quantitativo globale:** 11 363 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (4).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1. al 31. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 20. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 3. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15. 3. al 15. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 25. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3929/89 della Commissione (GU n. L 375 del 22. 12. 1989, pag. 76).

LOTTO C

1. **Azione n.⁽¹⁾**: 915/88.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario**⁽²⁾: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Kenia.
6. **Prodotto da mobilitare**: frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce**⁽³⁾: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale**: 5 000 t.
9. **Numero dei lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura**: alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco⁽⁷⁾.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dall'1 al 31. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 20. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 3. 1990, ore 12.
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15. 3. al 15. 4. 1990.
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**⁽⁸⁾:

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**⁽⁹⁾: restituzione applicabile il 25. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3929/89 della Commissione (GU n. L 375 del 22. 12. 1989, pag. 76).

LOTTO D

1. **Azioni n. (1):** 830/89 e 831/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Repubblica popolare democratica dello Yemen.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.1.
8. **Quantitativo globale:** 4 020 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.a).
Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:
— I: 2 520 t
• ACTION No 830/89 / YEMEN PDR 0404200 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ADEN •
— II: 1 500 t
• ACTION No 831/89 / PROJECT 0388300 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ADEN •
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 31. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 20. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 3. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15. 3 al 15. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 25. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3929/89 della Commissione (GU n. L 375 del 22. 12. 1989; pag. 76).

LOTTO E

1. **Azioni n. (1):** 462/89 e 829/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Egitto, Somalia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 2 166 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.a).
Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:
 - I: 200 t (5)
• ACTION No 462/89 / EGYPT 0259400 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ALEXANDRIA •
 - II: 1 966 t
• ACTION No 829/89 / SOMALIA 0388300 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / MOGADISHU •
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 31. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 20. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 3. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15. 3 al 15. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**
 - Bureau de l'aide alimentaire
 - À l'attention de Monsieur N. Arend
 - Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
 - Rue de la Loi 200
 - B-1049 Bruxelles
 - Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (7):** restituzione applicabile il 25. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3929/89 della Commissione (GU n. L 375 del 22. 12. 1989, pag. 76).

LOTTO F

1. **Azione n. (1):** 828/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Lesotho.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 7 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento:**
 - alla rinfusa e 147 000 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 600 g, di una capacità di 50 kg e 100 aghi e il filo necessario;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:
« ACTION No 828/89 / LESOTHO 0035207 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / DURBAN IN TRANSIT TO MASERU / LESOTHO ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (7).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 31. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 20. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 3. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15. 3 al 15. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (8):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9):** Restituzione applicabile il 25. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3929/89 della Commissione (GU n. L 375 del 22. 12. 1989, pag. 76).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato di origine,
 - certificato fitosanitario.
- (⁴) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁷) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87 il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese di carico e di stivaggio. L'aggiudicatario è responsabile delle operazioni di carico e di stivaggio.
- (⁸) Il certificato di radioattività deve essere vidimato da un'ambasciata o un consolato egiziano

REGOLAMENTO (CEE) N. 308/90 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 1990
relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 55 154 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

LOTTO A

1. **Azioni n. (1)**: da 779/89 a 786/89.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: riso lavorato (codici prodotto 1006 30 94 900 o 1006 30 96 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3)**: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.10.
8. **Quantitativo globale**: 1 050 t (2 520 t di cereali).
9. **Numero dei lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)**: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.c).
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 15. 3 al 15. 4. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 20. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 3. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 30. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (12)**:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (13)**: restituzione applicabile il 25. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3929/89 della Commissione (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 76).

Lotti B e C

1. **Azioni n. (1):** da 789/89 a 794/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codici prodotto 1006 30 94 900 o 1006 30 96 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.10.
8. **Quantitativo globale:** 5 264 t (12 634 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 2 (lotto B: 2 384 t; lotto C: 2 880 t).
10. **Condizionamento e marcatura (5) (6) (7) (8) (11):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.c).
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza);
vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 15. 3 al 15. 4. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 20. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 3. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 30. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (10):** restituzione applicabile il 25. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3929/89 della Commissione (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 76).

LOTTO D

1. **Azione n. (1)**: 18/90.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: Sri Lanka (Chairman of the Cooperative Wholesale Establishment).
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: Mr. Ariyaratne, Embassy of Sri Lanka, avenue des Arts 21-22, B-1040 Bruxelles, (tel. 230 48 90). Sri-Lanka: Cooperative Wholesale Establishment, (telex 21141 SATHOSA CE).
5. **Luogo o paese di destinazione**: Sri Lanka.
6. **Prodotto da mobilitare**: frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3)**: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1. Caratteristiche specifiche: umidità: massimo 13,5 %.
8. **Quantitativo globale**: 20 000 t.
9. **Numero dei lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura**: alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: Trincomalee.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco**: dal 15. al 31. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: 15. 5. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 20. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 3. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 20. 3. al 5. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: 15. 5. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (4)**:

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7-58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5)**: restituzione applicabile il 29. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3929/89 della Commissione (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 76).

Lotti E e F

1. **Azioni n. (1):** 27/90 e 28/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Etiopia.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** (Europa): Ambassade de l'Ethiopie, Bd. St. Michel 32, B-1040 Bruxelles (telex 62285 ETH BRU B); (Etiopia): Ministry of agriculture, soil and water conservation department, PO Box 62347, Addis Ababa (tel. 44 80 40).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 20 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 2 (lotto E: 10 000 t; lotto F: 10 000 t).
10. **Condizionamento:** alla rinfusa e, per ciascun lotto:
 - 210 000 sacchi nuovi di polipropilene tessuti, aventi un peso minimo di 120 g, sottoposti ad un trattamento speciale, per uso alimentare, contro i raggi ultravioletti, e 100 aghi e il filo necessario (4);
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza: il mese e l'anno d'imbarco, seguito da:
 - lotto E: « ACTION No 27/90 / WHEAT / FOOD AID OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF ETHIOPIA »
 - lotto F: « ACTION No 28/90 / WHEAT / FOOD AID OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF ETHIOPIA ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco (5) — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco (13):** Massawa.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** lotto E: dal 15 al 31. 3. 1990; lotto F: dal 15 al 30. 4. 1990.
18. **Data limite per la fornitura (12):** lotto E: tra il 20 e il 30. 4. 1990; lotto F: tra il 20 e il 31. 5. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 20. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 27. 2. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: lotto E: dal 15 al 31. 3. 1990; lotto F: dal 15 al 30. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura (12): lotto E: tra il 20 e il 30. 4. 1990; lotto F: tra il 20 e il 31. 5. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (7):** restituzione applicabile il 25. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3929/89 della Commissione (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 76).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
- lotti A, B, C: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
 - lotto D: Mr. Houlston, YMCA Cultural Center Building, Jai Singh Road, New Dehli 1 (tel. : 34 42 22, 35 04 30; telex: 3161315).
 - lotti E, F: M. Haffner, PO Box 5570, Addis-Ababa (telex 21135 DELEGEUR).
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
- 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (⁵) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁷) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione e per la loro distribuzione.
- (⁸) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1.8.1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁹) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (¹⁰) L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/LCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei container dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (¹¹) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
- MM. De Keyser & Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 BK Rotterdam
- (¹²) I rischi e le spese, derivanti dal non rispetto del termine di fornitura previsto per ciascun lotto, sono a carico dell'aggiudicatario.
- (¹³) Il porto di Massawa è accessibile soltanto a navi aventi un pescaggio di 28 piedi al massimo ed una lunghezza massima di 180 m.
- (¹⁴) Il costo del condizionamento in sacchi della merce arrivata a destinazione è a carico dell'aggiudicatario.
- (¹⁵) Da inserire nel contratto di noleggio :
- « Questa fornitura costituisce un aiuto alimentare della Comunità economica europea. Nessun costo di coordinamento e di supervisione è compreso nel nolo; di conseguenza, la tassa di 1,5 dollari USA abitualmente corrisposta non deve essere riscossa per questa nave ».

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
A	1 050	140	Caritas Spain	Ecuador	Acción N° 779/89 / Arroz / 96005 / Quito vía Guayaquil / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		60	Oxfam B	República Dominicana	Acción N° 780/89 / Arroz / 90835 / Santo Domingo / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		280	Caritas I	Ghana	Action No 781/89 / Rice / 90654 / Accra via Tema / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		120	Caritas N	Angola	Acção N° 782/89 / Arroz / 90325 / Lobito / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado a distribuição gratuita
		120	Caritas N	Angola	Acção N° 783/89 / Arroz / 90326 / Luanda / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado a distribuição gratuita
		90	Caritas N	Angola	Acção N° 784/89 / Arroz / 90327 / Namibe / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado a distribuição gratuita
		200	Caritas B	Zaire	Action No 785/89 / Riz / 90273 / Kinshasa via Matadi / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		40	Caritas I	Somalia	Action No 786/89 / Rice / 90640 / Mogadishu / Gift of the European Economic Community / For free distribution

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheden van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
B	2 384	20	OPEM (AFSE)	Brasil	Acção N° 787/89 / Arroz / 94212 / Belém / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado a distribuição gratuita
		144	CRS	El Salvador	Acción N° 788/89 / Arroz / 90135 / San Salvador vía Acajutla / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		600	Oxfam B	Nicaragua	Acción N° 789/89 / Arroz / 90841 / Corinto / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		320	DIA	Nicaragua	Acción N° 790/89 / Arroz / 91131 / Managua vía Corinto / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		1 300	SOSO	Nicaragua	Acción N° 791/89 / Arroz / 93906 / Managua vía Corinto / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
C	2 880	960	Caritas B	Algérie	Action N° 792/89 / Riz / 90289 / Alger / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		960	WCC	Algérie	Action N° 793/89 / Riz / 90717 / Tindouf via Alger / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		960	Oxfam B	Algérie	Action N° 794/89 / Riz / 90827 / Tindouf via Alger / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite

REGOLAMENTO (CEE) N. 309/90 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1990****recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1925/89 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1239/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1925/89 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato le tasse di compensazione nel settore delle sementi per un determinato tipo di granturco ibrido e di sorgo ibrido destinati alla semina;

considerando che successivamente è stata constatata una notevole variazione dei prezzi di offerta franco frontiera che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento

(CEE) n. 1665/72 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2811/86 ⁽⁵⁾, conduce a modificare tali tasse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1925/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 35.⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.⁽⁵⁾ GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.

ALLEGATO

Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo della tassa di compensazione (1)	Paese d'origine delle importazioni (2)
1005 10 11	1,7	064
	8,3	048
	13,8	404
	13,8	1
1005 10 13	21,2	064
	21,7	062
	26,0	068
	26,8	066
	26,8	2
1005 10 15	76,8	066
	83,5	064
	105,7	404
	111,7	048
	124,2	052
	124,2	3

(1) Questa tassa di compensazione non può superare il 4 % del valore in dogana. Per quel che riguarda la Spagna e il Portogallo, questa tassa non può superare il tasso risultante dall'allineamento alla tariffa doganale comune, in conformità al calendario stabilito nell'atto di adesione.

(2) Le origini sono identificate come segue:

- 1: Altri paesi esclusi la Romania, l'Austria, il Cile e gli Stati Uniti;
 - 2: Altri paesi esclusi il Canada, il Cile, il Giappone, l'Austria, l'Argentina, gli Stati Uniti e la Jugoslavia;
 - 3: Altri paesi esclusi la Bulgaria, l'Austria, gli Stati Uniti, il Cile, l'Argentina e il Sudafrica;
- 048: Jugoslavia;
- 052: Turchia;
- 062: Cecoslovacchia;
- 064: Ungheria;
- 066: Romania;
- 068: Bulgaria;
- 404: Canada.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1990

che chiude la procedura aperta a norma dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 nei confronti delle fotocopiatrici a carta comune prodotte o assemblate nella Comunità dalla Ricoh Industrie France SA

(90/47/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2423/88,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Nel gennaio 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CECOM, il comitato dei produttori europei di apparecchi di fotocopia, a nome dei produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di fotocopiatrici a carta comune. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che, dopo l'apertura dell'inchiesta relativa alle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone⁽²⁾, seguita dall'adozione del regolamento (CEE) n. 535/87 del Consiglio⁽³⁾ che istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di questi prodotti, alcune ditte assemblavano le fotocopiatrici nella Comunità alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

- (2) Il 17 febbraio 1988 la Commissione ha annunciato⁽⁴⁾ l'apertura di un'inchiesta nei confronti delle fotocopiatrici a carta comune assemblate nella Comunità dalla Canon Inc., dalla Konishoroku Photo Industry Co., dalla Matsushita Electric Co. Ltd, dalla Minolta Camera Co. Ltd, dalla Ricoh Company Ltd, dalla Sharp Corporation e dalla Toshiba Corporation. Le risultanze dell'inchiesta sono state rese note con il regolamento (CEE) n. 3205/88⁽⁵⁾ e con la decisione 88/519/CEE della Commissione⁽⁶⁾.

A seguito dell'inchiesta la Commissione ha accertato che la Ricoh Company Ltd aveva iniziato la produzione o l'assemblaggio del prodotto in questione presso la sua consociata controllata al 100 %, la Ricoh Industrie France SA.

In considerazione di tali elementi la Commissione ha ritenuto opportuno effettuare un'inchiesta sull'assemblaggio nella Comunità di fotocopiatrici a carta comune da parte della Ricoh Industrie France SA.

Pertanto, previa consultazione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁷⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, nei confronti delle fotocopiatrici a carta comune assemblate o prodotte nella Comunità dalla Ricoh Industrie France SA.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 194 del 2. 8. 1985, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 24. 2. 1987, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. C 44 del 17. 2. 1988, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 60.

⁽⁷⁾ GU n. C 113 del 4. 5. 1989, pag. 6.

- (3) La Commissione ha debitamente informato la società interessata, i rappresentanti del Giappone e i ricorrenti e ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.
- (4) La società interessata ha reso note per iscritto le sue osservazioni. La stessa società e i ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi dalla Commissione.
- (5) Nessuno degli acquirenti di fotocopiatrici a carta comune assemblate nella Comunità dalla Ricoh Industrie France SA ha formulato osservazioni. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il carattere delle operazioni di assemblaggio ed ha svolto inchieste presso la sede della Ricoh Industrie France SA.
- (6) L'inchiesta riguardava il periodo dal 1° novembre 1988 al 30 aprile 1989.

B. COLLEGAMENTO O ASSOCIAZIONE CON L'ESPORTATORE

- (7) È stato accertato che esistevano rapporti di collegamento o associazione tra la Ricoh Industrie France e la Ricoh Company Ltd, le cui esportazioni di fotocopiatrici a carta comune erano soggette a dazi antidumping definitivi a norma del regolamento (CEE) n. 535/87. Nella fattispecie è stato accertato che la Ricoh Industrie France SA era una consociata, controllata al 100 %, della società giapponese.

C. PRODUZIONE

- (8) La Commissione ha accertato che le operazioni di assemblaggio o di produzione effettuate dalla Ricoh Industrie France erano iniziate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping relativa alle fotocopiatrici a carta comune.

D. PEZZI

- (9) I pezzi sono stati identificati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Nel caso in esame e in conformità della prassi seguita in precedenza la Commissione ha stabilito che i tipi di circuiti stampati esaminati nel

corso dell'inchiesta, date le caratteristiche strutturali, debbano essere considerati come pezzi singoli.

- (10) Secondo il metodo applicato in casi precedenti il valore dei pezzi in questione è stato determinato in linea di massima in base ai prezzi d'acquisto pagati dalle società al momento della fornitura alle fabbriche nella Comunità. Il valore dei pezzi corrisponde quindi al valore franco fabbrica dei pezzi e dei materiali utilizzati nelle operazioni di assemblaggio.
- (11) L'origine dei pezzi è stata determinata in conformità del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89 ⁽²⁾.
- (12) È stato accertato che il valore medio ponderato dei pezzi e dei materiali giapponesi per tutti i modelli assemblati o prodotti dalla Ricoh Industrie France SA non superava il valore di tutti gli altri pezzi o materiali impiegati di almeno il 50 %.

Il dazio antidumping non può quindi essere esteso alle fotocopiatrici a carta comune assemblate o prodotte dalla società suddetta.

E. CONCLUSIONI

- (13) Alla luce di quanto precede si conclude che l'inchiesta aperta in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 può essere chiusa senza l'istituzione di dazi antidumping sulle fotocopiatrici assemblate o prodotte dalla Ricoh Industrie France SA,

DECIDE :

Articolo unico

È chiusa la procedura in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e relativa alle fotocopiatrici a carta comune a sistema ottico, di cui ai codici NC ex 9009 11 00, ex 9009 12 00 e ex 9009 21 00, assemblate o prodotte dalla Ricoh Industrie France SA.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11.